

I. Ambito di validità, clausola di salvaguardia, diritti di proprietà/d'autore e segretezza

1. Alla base di tutte le forniture e le prestazioni della Peter Huber Kältemaschinenbau SE (Fornitore) sono poste esclusivamente le presenti Condizioni commerciali generali e di fornitura (Condizioni) e gli eventuali accordi contrattuali a parte. Altre condizioni (condizioni d'acquisto, ecc.) del Committente non sono parte integrante del contratto neppure in seguito ad accettazione dell'incarico (senza obiezioni).
2. Le presenti Condizioni sono valide anche per ogni futuro rapporto contrattuale tra Fornitore e Committente e ciò anche qualora queste non fossero di nuovo esplicitamente pattuite.
3. In mancanza di accordi particolari, un contratto trova attuazione con la conferma d'incarico scritta del Committente. L'estensione delle forniture e delle prestazioni è determinata esclusivamente dalla conferma d'incarico scritta del Committente.
4. Il Fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore legati ai suoi campioni, disegni, modelli, attrezzi, preventivi sui costi nonché a tutte le informazioni di tipo fisico e non fisico (anche in forma elettronica) messi a disposizione del Committente; questi non devono essere resi accessibili a terzi senza la previa autorizzazione del Fornitore e devono essere immediatamente riconsegnati al Fornitore dietro sua richiesta in caso di mancata assegnazione dell'incarico.
5. I Partner contrattuali s'impegnano a trattare come segreti commerciali tutti i dettagli commerciali e tecnici non palesi che dovessero divenire di Loro conoscenza attraverso il rapporto commerciale. Qualora uno dei Partner contrattuali si accorgesse che un'informazione da tenere segreta fosse pervenuta ad un terzo non autorizzato o un documento da tenere segreto fosse andato perso, dovrà informarne immediatamente l'altro Partner contrattuale. In caso di trasgressione degli obblighi di riservatezza, segretezza commerciale e simili, il Fornitore si riserva in maniera esplicita di intraprendere azioni legali di tipo civile e, se necessario, anche di tipo penale.

II. Prezzi e compensazione

1. In mancanza di accordi particolari, i prezzi si intendono franco stabilimento e non comprendono imballo, trasporto, assicurazione, costi doganali ed altre spese accessorie eventualmente risultanti. Ai prezzi deve essere aggiunta l'imposta sul fatturato per l'importo di legge rispettivamente valido.
2. Il diritto alla ritenzione di pagamenti o alla loro compensazione con controindicazioni è concesso al Committente solo se le Sue controindicazioni sono state determinate in maniera incontestata o con forza legale.

III. Riserva di proprietà e obbligo di riconsegna in caso di ritardo nel pagamento

1. Gli oggetti facenti parte della fornitura (merce riservata) restano di proprietà del Fornitore sino all'adempimento di tutti i diritti a questo spettanti nei confronti del Committente e derivanti dal rapporto commerciale.
2. Al Committente è consentita la vendita ulteriore della merce riservata nell'ambito della procedura commerciale regolare, tuttavia, a garanzia dei pagamenti spettanti al Fornitore per l'importo dovuto (imposta sul fatturato compresa), il Committente cede sin da ora al Fornitore tutti i diritti da ciò derivanti detenuti nei confronti del Suo acquirente; il Fornitore accetta questa cessione. Questa cessione ha validità indipendentemente dal fatto che la merce riservata sia stata ulteriormente venduta in seguito a lavorazione o meno. Il Committente conserva la facoltà di riscuotere il pagamento anche dopo la cessione. Ciò non inficia la facoltà del Fornitore di riscuotere in prima persona il credito; tuttavia il Fornitore non riscuoterà tra l'altro il credito fintantoché il Committente soddisfi il Suo obbligo di pagamento dall'importo della vendita incamerato e non sia in ritardo di pagamento né sino a quando non sia stata presentata una domanda d'apertura di un procedimento d'insolvenza.
3. Per il resto, al Committente non è consentito dare in pegno la merce riservata né trasferire la proprietà a fini cauzionali. In caso di pignoramenti, sequestri e disposizioni d'altro tipo o di interventi da parte di terzi, il Committente ha il dovere di informarne immediatamente il Fornitore.
4. A causa della riserva di proprietà, il Fornitore può rivendicare la merce riservata solo in caso di recesso dal contratto.
5. Una domanda d'apertura di un procedimento d'insolvenza autorizza il Fornitore a recedere dal contratto ed a pretendere la restituzione immediata dell'oggetto della fornitura.
6. In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini di contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, in seguito a sollecito infruttuoso il Fornitore è autorizzato al ritiro dell'oggetto della fornitura ed il Committente è obbligato alla sua restituzione immediata.

IV. Termini di fornitura e ritardo nella fornitura

1. I tempi di fornitura si rilevano dagli accordi tra le Parti contrattuali. Il loro mantenimento da parte del Fornitore presuppone che tutte le questioni di tipo commerciale e tecnico tra le Parti contrattuali siano state chiarite e che il Committente abbia soddisfatto nel rispetto dei termini tutti gli obblighi a Lui spettanti, come ad esempio la trasmissione tempestiva di tutte le informazioni, autorizzazioni ovvero nullaosta (progettuali) che il Committente è tenuto a fornire o il rispetto delle condizioni di pagamento pattuite. In caso contrario, i tempi di fornitura si prolungano di conseguenza.
2. Il rispetto dei tempi di fornitura è soggetto alla riserva di un approvvigionamento del Fornitore avvenuto in maniera regolare, senza difetti e puntuale. Eventuali ritardi che dovessero delinearli saranno comunicati dal Fornitore non appena possibile.
3. I tempi di fornitura si considerano rispettati qualora l'oggetto della fornitura abbia abbandonato lo stabilimento del Fornitore o sia pronto ad essere prelevato prima della loro scadenza.
4. Sono consentite forniture parziali nella misura ragionevole per il Committente.
5. Resta riservata la vendita intermedia di uno degli articoli offerti.
6. Qualora il mancato rispetto dei tempi di fornitura fosse da ricondurre a ragioni di forza maggiore, lotte sindacali o avvenimenti d'altro tipo esterni alla sfera d'influenza del Fornitore, in questo caso i tempi di fornitura si prolungano di conseguenza; lo stesso vale in caso di un approvvigionamento del Fornitore avvenuto in maniera irregolare, non esente da difetti e/o non tempestivo ovvero in caso di ritardo di responsabilità del Committente.
7. Qualora l'invio dell'oggetto della fornitura fosse ritardato per ragioni di responsabilità del Committente, i costi sorti a causa del ritardo saranno a Lui fatturati a partire dalla settimana seguente alla segnalazione della disponibilità all'invio.
- 8.1 Qualora in seguito alla scadenza il Committente ponesse al Fornitore un termine adeguato per la fornitura nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge e questo termine non fosse rispettato, in questo caso il Committente è autorizzato al recesso nell'ambito della normativa di legge. In seguito a richiesta del Fornitore, il Committente s'impegna a dichiarare entro un termine adeguato se intende fare uso del suo diritto di recesso.
- 8.2 Sono escluse rivendicazioni ulteriori (risarcimento danni, ecc.) del Committente derivanti da un ritardo nella fornitura, fatto salvo non si sia alla presenza di un caso come determinato al punto IX (esclusione di responsabilità).

V. Trasporto e trasferimento del rischio

1. Il trasporto della merce avviene fondamentalmente per incarico del Committente.
2. Il rischio è trasferito al Committente non appena l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento; ciò vale alla stessa maniera anche in caso di forniture parziali o in caso di assunzione da parte del Fornitore di altre prestazioni (ad esempio consegna, collocazione e montaggio).
3. Qualora l'invio fosse ritardato o non avesse luogo a causa di circostanze non attribuibili al Fornitore o di responsabilità del Committente, il rischio è trasferito al Committente a partire dal giorno di segnalazione della disponibilità all'invio; ciò vale parimenti in caso di ritardo nell'accettazione da parte del Committente per altri motivi.

VI. Messa a disposizione per prova

Qualora la merce fosse data in prova, questa sarà considerata acquistata dal Committente se il Fornitore non la riceverà entro i termini di restituzione pattuiti. Qualora non fosse stato indicato alcun termine di restituzione, questo è pari a quattro (4) settimane. Si considera determinante la data indicata sulla bolla di consegna. In caso di restituzione, il Committente sostiene le spese di trasporto e di verifica nonché tutti quei costi ricadenti sul Fornitore (pulizia, manutenzione, riparazione, ecc.).

VII. Collocazione e montaggio

1. Al Committente spetta l'obbligo di creare presso il Suo esercizio ed a Sue spese tutte le condizioni preliminari necessarie alla collocazione ed al montaggio ineccepibile dell'oggetto della fornitura.
2. Il corrispettivo per la collocazione ed il montaggio s'orienta al prezzario del Fornitore, questo è parte integrante del contratto ed è fondamentalmente allegato alla conferma dell'incarico e può essere consultato in qualsiasi momento dal Committente, anche prima della firma del contratto.
3. Qualora la collocazione, il montaggio o la messa in servizio subissero un ritardo a causa di circostanze di cui il Fornitore non è responsabile, il Committente dovrà sostenere (perlomeno) i costi aggiuntivi a ciò necessari (costi d'attesa, di viaggio, ecc.) calcolati sulla base del prezzario concordato.

VIII. Rivendicazioni in seguito a difetti

Il Fornitore è responsabile per vizi della cosa o giuridici della fornitura dietro esclusione di rivendicazioni ulteriori, con riserva di quanto indicato al punto IX (esclusione di responsabilità), come di seguito indicato:

1. Vizio della cosa:

- 1.1 Le segnalazioni di difetti da parte del Committente devono avvenire immediatamente per iscritto. Nel far questo, il Committente deve fornire ampi ragguagli su ogni informazione che possa essere di rilievo per il Fornitore per un adempimento successivo eventualmente necessario, come ad esempio possibili sintomi (del difetto), segnalazioni d'errore, errato funzionamento nonché tutta la documentazione d'altro tipo, tipo e modalità delle applicazioni eseguite, numero di serie dell'apparecchio, ecc.
- 1.2 Il Committente può trattenere un pagamento solo in caso di rivendicazione di un reclamo per merce difettosa per il quale non sussista alcun dubbio di legittimità. Il Committente non ha alcun diritto a trattenere un pagamento in caso di prescrizione dei Suoi diritti derivanti da un vizio della cosa. Qualora la segnalazione di un vizio avvenisse ingiustamente, il Fornitore è allora autorizzato a pretendere dal Committente il rimborso per le spese in cui è incorso (cfr. anche il punto 1.6).
- 1.3 Tutte le parti e le prestazioni che mostrino un vizio della cosa dovranno essere gratuitamente ritoccate, sostituite con parti esenti da vizi o nuovamente fornite a discrezione del Fornitore qualora la causa di tale vizio fosse presente già al momento del trasferimento del rischio. Le parti sostituite diventano di proprietà del Fornitore.
- 1.4 Per consentire al Fornitore di intraprendere i ritocchi e le forniture sostitutive che paiano necessari, in seguito ad accordo con il Fornitore, il Committente dovrà dare le informazioni (punto 1.1), il tempo e la circostanza necessari; in caso contrario il Fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per le conseguenze da ciò risultanti.
- 1.5 Per quanto riguarda i costi diretti sorgenti con il ritocco o la fornitura sostitutiva, nell'eventualità e nella misura in cui i reclami si dimostrassero giustificati, il Fornitore sostiene esclusivamente i costi del pezzo di ricambio (eventualmente comprensivi del solo trasporto sul territorio nazionale).
- 1.6 Qualora il reclamo si dimostrasse infondato ovvero un caso di cui al punto 1.10, il Committente sosterrà tutti i costi in questa maniera causati al Fornitore.
- 1.7.1 Il luogo per l'adempimento successivo è stabilito esclusivamente dal Fornitore. L'adempimento successivo avviene fondamentalmente presso la sede del Fornitore o presso un altro luogo determinato dal Fornitore e funzionale all'adempimento successivo.
- 1.7.2 Il Committente dovrà mettere regolarmente a disposizione del Fornitore l'oggetto della fornitura presso il luogo determinato ai sensi del punto 1.7.1 a proprio rischio e a proprie spese (trasporto, ecc.). In particolare dovranno essere rimossi prima dell'invio al Fornitore tutti i prodotti di terzi, gli accessori, i prodotti aggiuntivi, i programmi, i dati ed i supporti per dati non facenti parte integrante dell'oggetto della fornitura; il Fornitore non s'assume alcuna responsabilità per cose non rimosse dal Committente o danneggiate prima dell'arrivo presso il Fornitore. L'oggetto della fornitura dovrà parimenti essere preparato dal Committente in maniera regolamentare per la spedizione (pulito, completamente svuotato, con le sicure per il trasporto attivate, ecc.) ed imballato secondo gli usi commerciali. In qualità di mittente, il Committente s'impegna a rimuovere completamente e senza alcun residuo tutte le sostanze pericolose, velenose o dannose per la salute con le quali l'apparecchio sia venuto a contatto, in modo tale che la ricezione sia assolutamente esente da pericoli per il Fornitore in qualità di destinatario.
- 1.8.1 Il Committente gode di un diritto di recesso dal contratto nell'ambito della normativa di legge qualora il Fornitore nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge facesse trascorrere in maniera infruttuosa un termine adeguato a Lui posto per il ritocco o la fornitura sostitutiva a causa di un vizio della cosa. In presenza di un vizio solo minimo, al Committente spetta solo un diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.
- 1.8.2 Il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale è altrimenti escluso.
- 1.9 Sono escluse rivendicazioni ulteriori (risarcimento danni, ecc.) del Committente, fatto salvo non si sia alla presenza di un caso come determinato al punto IX (esclusione di responsabilità).
- 1.10 Non sussiste alcun diritto alla rivendicazione in seguito a difetti né alcuna responsabilità del Fornitore, in particolare nei casi seguenti:
 - 1.10.1 Scostamenti solo minimi dalle caratteristiche pattuite e/o peggioramenti solo minimi dell'utilizzabilità; utilizzo non adeguato, non professionale, eccessivo e d'altro tipo non corrispondente all'utilizzo conforme alle disposizioni dell'oggetto della fornitura; montaggio inadeguato ed errato e/o messa in servizio inadeguata ed errata da parte del Committente o di terzi; logorio o usura naturali; trattamento errato o negligente, manutenzione non regolamentare; mezzi d'esercizio inadeguati (come liquidi di refrigerazione/riscaldamento non ammessi); lavori edili difettosi, area di collocamento inadeguata; influenze chimiche, elettrochimiche, elettriche, termiche e d'altro tipo che siano di disturbo all'utilizzo conforme dell'oggetto della fornitura e danni dovuti ad influenze esterne particolari, non presupposti nei termini di contratto; errori non riproducibili del software.
 - 1.10.2 In caso di ritocco non professionale da parte del Committente o di terzi non sussiste alcuna responsabilità del Fornitore per le conseguenze da ciò risultanti. Lo stesso vale per modifiche intraprese all'oggetto della fornitura senza previa autorizzazione scritta del Fornitore.
 - 1.10.3 Riparazioni non autorizzate per iscritto dal Fornitore, lavori eseguiti da terzi e modifiche di qualunque tipo, l'utilizzo per scopi diversi da quelli previsti, la modifica, la rimozione o la manipolazione della targhetta dell'apparecchio o del numero di serie escludono la garanzia del Fornitore per vizi della cosa.
 - 1.10.4 Il Fornitore non è in alcun modo responsabile per danni sorti al Committente e/o al cliente finale dovuti alla mancata disponibilità di pezzi o per perdita di produzione (ad esempio per un ritardo di fornitura).
 - 1.11 Il diritto del Committente ad un adempimento successivo cade in prescrizione dopo dodici (12) mesi dal decorrere dell'inizio dei termini di prescrizione prescritto dalla legge; ciò vale in maniera conseguente per recesso e riduzione del prezzo di cui sopra. Per il resto si considera valido il punto X. (prescrizione).

2. Vizi giuridici: diritti di tutela e d'autore di terzi

- 2.1 Qualora l'utilizzo dell'oggetto della fornitura porti al ferimento di diritti di tutela commerciale o di diritti d'autore di terzi sul territorio nazionale, il Fornitore s'occuperà fondamentalmente di procurare a sue spese al Committente il diritto per l'utilizzo ulteriore o modificherà l'oggetto della fornitura come ragionevole per il Committente in maniera tale da causare il decadimento del ferimento del diritto di tutela. Qualora ciò non fosse possibile in condizioni economicamente adeguate o in un periodo di tempo adeguato, il Committente è allora autorizzato a recedere dal contratto. In presenza dei requisiti di cui sopra, un diritto di recesso dal contratto spetta anche al Fornitore.
- 2.2 Gli obblighi del Fornitore citati al precedente punto 2.1 sono conclusivi con riserva del punto IX. (esclusione di responsabilità) in caso di ferimento dei diritti di tutela e d'autore. Questi sussistono solo qualora il Committente informi immediatamente per iscritto il Fornitore della rivendicazione del ferimento dei diritti di tutela e d'autore, sostenga il Fornitore in maniera adeguata nella difesa dei diritti rivendicati e/o renda possibile al Fornitore l'esecuzione delle misure di modifica ai sensi del precedente punto 2.1, al Fornitore restino riservate tutte le misure di difesa (compresa la composizione stragiudiziale), il Committente non effettui alcuna dichiarazione di riconoscimento, il vizio giuridico non sia basato su di un'istruzione del Committente ed il ferimento dei diritti non sia stato causato dal fatto che il Committente abbia modificato di propria iniziativa l'oggetto della fornitura o l'abbia utilizzato in maniera non conforme ai termini di contratto.

IX. Esclusione di responsabilità

1. Indipendentemente dal motivo giuridico, il Fornitore risponde per danni non occorsi all'oggetto stesso della fornitura esclusivamente
 - 1.1 in caso di premeditazione,
 - 1.2 per negligenza grave del proprietario/degli organi o dell'impiegato con funzione direttiva,
 - 1.3 in caso di ferimento colposo della vita, dell'incolumità e della salute,
 - 1.4 in caso di difetti da lui taciuti con intento fraudolento.

In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, il Fornitore risponde anche per grave negligenza di impiegati non direttivi e per negligenza lieve, in quest'ultimo caso limitata ai danni contrattualmente tipici e ragionevolmente preventivabili.

2. È esclusa ogni rivendicazione ulteriore.

X. Prescrizione

1. Indipendentemente dal motivo giuridico, tutte le rivendicazioni del Committente cadono in prescrizione dopo dodici (12) mesi.
2. Per la rivendicazione di risarcimenti per danni ai sensi dei punti da IX.1.1 a IX.1.4 sono validi i termini di legge.

XI. Utilizzo del software

1. Qualora la fornitura comprendesse il software, al Committente è concesso un diritto non esclusivo all'utilizzo del software fornito e della relativa documentazione. Per il suo utilizzo, questo sarà lasciato sull'oggetto della fornitura a ciò previsto. È vietato l'utilizzo del software su più di un sistema.
2. Al Committente è consentita la riproduzione del software solo nell'estensione prevista dalla legge; non è consentita l'elaborazione, la traduzione o la trasformazione da codice oggetto in codice fonte (decompilazione). Il Committente s'impegna a non rimuovere le indicazioni relative al produttore (ad esempio note di copyright) o a non modificarle senza la previa autorizzazione esplicita del Fornitore.

3. Tutti i diritti restanti legati al software ed alla documentazione, copie comprese, restano presso il Fornitore ovvero presso il fornitore del software. Non è consentita l'assegnazione di sublicenze.

XII. a) Ritiro ai sensi della legislazione tedesca relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG)

1. I prezzi di vendita non comprendono i costi per il ritiro e lo smaltimento degli apparecchi usati di utenti diversi dai nuclei familiari privati ai sensi della legge tedesca relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG).
2. In seguito a richiesta e dietro rimborso delle relative spese, il Fornitore organizza il ritiro ed il riciclaggio/smaltimento anche di tali apparecchiature nella misura in cui queste siano state distribuite dal Fornitore.

b) Ritiro ai sensi della legislazione tedesca relativa agli imballaggi (VerpackG)

1. I prezzi di vendita non comprendono i costi per il ritiro e lo smaltimento di imballi per trasporto di utenti diversi dai nuclei familiari privati ai sensi della legge tedesca relativa agli imballaggi (VerpackG).
2. Lo smaltimento corretto dei relativi imballaggi è a carico del cliente e sotto la sua responsabilità mediante riutilizzo o consegna presso le discariche o le aziende incaricate dello smaltimento.

XIII. Adeguamento contrattuale, foro competente Offenburg, lingua del contratto, scelta del diritto e clausola di riserva

1. Qualora avvenimenti imprevedibili esterni alla sfera d'influenza del Fornitore (cfr. ad esempio il punto IV.6.) modifichino in maniera sostanziale il significato economico o il contenuto della fornitura oppure abbiano un effetto notevole sull'esercizio del Fornitore, il contratto sarà adeguato di conseguenza nel rispetto dei principi di buona fede; qualora ciò non fosse condivisibile da un punto di vista economico, al Fornitore spetta il diritto di recedere dal contratto.
2. Per ogni controversia tra Fornitore e Committente si conviene come foro di competenza D-77656 Offenburg. Il Fornitore è allo stesso tempo autorizzato ad intentare un'azione legale presso la sede principale del Committente.
3. Il contratto è redatto in lingua tedesca. Qualora le Parti contrattuali facciano uso di un'altra lingua accanto a questa, ha prevalenza il testo redatto in lingua tedesca.
4. Per tutti i rapporti legali tra Fornitore e Committente vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca normativo per i rapporti giuridici tra parti nazionali con esclusione del diritto d'acquisto dell'ONU.
5. Qualora una clausola delle presenti condizioni fosse inefficace, ciò non inficia la validità delle clausole restanti. Qualora una clausola delle presenti condizioni fosse solo parzialmente inefficace, ciò non inficia la validità della parte restante. Le Parti sono tenute a sostituire la clausola inefficace con una disposizione sostitutiva efficace che sia il più vicina possibile all'obiettivo economico della disposizione contrattuale inefficace.
6. Il fornitore tratta i dati personali solo in base alle disposizioni di legge e alla normativa sulla protezione dei richiamabili al sito www.huber-online.com/it/privacy-policy.aspx.